



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 54

*Analisi dei primi dati relativi all'applicazione del nuovo
diritto societario*

gennaio 2006

**ANALISI DEI PRIMI DATI RELATIVI
ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO
DIRITTO SOCIETARIO**

**ANALISI DEI PRIMI DATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO
SOCIETARIO**

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La s.p.a. unipersonale. - 2.1. Nozione. - 2.2. Osservazioni sui dati statistici. - 3. I titoli di debito della società a responsabilità limitata. - 3.1. Nozione. - 3.2. Osservazioni sui dati statistici. - 4. Il controllo contabile. - 4.1. Nozione. - 4.2. Osservazioni sui dati statistici. - 5. Direzione e coordinamento di società. - 5.1. Nozione. - 5.2. Osservazioni sui dati statistici. - 6. Patrimoni destinati. - 6.1. Nozione. - 6.2. Osservazioni sui dati statistici. - 7. Il sistema dualistico di *governance*. - 7.1. Nozione. - 7.2. Osservazioni sui dati statistici. - 8. Il sistema monistico di *governance*. - 8.1. Nozione. - 8.2. Osservazioni sui dati statistici.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento analizza, seppur sinteticamente, alcuni dati raccolti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano nell'ambito dell' "Osservatorio sui rapporti tra imprese e pubblica amministrazione". Lo studio intitolato "La riforma del diritto societario. Dati statistici ed esperienze applicative" espone una serie di dati statistici relativi alla tendenza riscontrata nell'ambito delle imprese italiane in un arco temporale di tre anni.

I detti valori si riferiscono ad imprese non cessate, intendendo con tale locuzione le imprese attive, inattive, sospese, liquidate e fallite registrate presso le Camere di Commercio delle diverse province.

Più precisamente, secondo la Camera di commercio è attiva l'impresa iscritta al registro delle imprese che esercita la propria attività; è inattiva l'impresa che pur essendo iscritta nel registro non ha ancora iniziato l'attività ovvero avendola iniziata non ha fatto denuncia della data di inizio; è sospesa la società che iscritta nel registro ha sospeso temporaneamente l'attività, fatta logicamente eccezione per le imprese a carattere stagionale. Sono considerate imprese liquidate le società iscritte nel registro delle imprese che sono state sottoposte alla procedura di liquidazione non revocata, sia essa volontaria o giudiziale o liquidazione coatta amministrativa. Vengono, infine considerate fallite dalla Camera di commercio, le società iscritte al registro delle imprese e sottoposte ad una delle procedure concorsuali.

I dati, comunque, prendono in considerazione sia le società attive, sia le società non cessate distinguendole per tipo sociale e facendo riferimento ad un orizzonte temporale che interessa i diciotto mesi anteriori all'entrata in vigore della riforma e i diciotto mesi successivi.

La metodologia seguita si articola lungo due livelli:

- estrazione dei dati dal sistema telematico infocamere avuto riguardo alle modifiche apportate dalla riforma ed eventualmente recepite negli statuti delle società (tale metodo è stato utilizzato, ad esempio, con riferimento alle indagini svolte sull'emissione dei titoli di debito, sulla creazione di patrimoni destinati)
- estrazione dati e verifica effettiva su statuti, bilanci, verbali di assemblea e di consigli di amministrazione (il metodo in questione è stato impiegato per verificare l'utilizzo dei metodi alternativi di governance).

Pertanto, prendendo le mosse dall'analisi dei singoli dati riportati nell'osservatorio, nel presente documento si effettuano alcune considerazioni di insieme sul successo della riforma e delle sue innovazioni più significative, quali la s.p.a. unipersonale, i titoli di debito di s.r.l., il controllo contabile, l'attività di direzione e coordinamento, i patrimoni destinati, i sistemi alternativi di governance.

V'è da dire, comunque, che l'atteggiamento con cui bisogna porsi innanzi a simili dati deve essere "prudenziale" in quanto il recepimento nella prassi di innovazioni profonde come quelle apportate nell'ordinamento giuridico italiano dalla riforma del diritto societario necessita di tempi lunghi, maggiori di quelli presi in considerazione nell'osservatorio in esame: probabilmente anche quei nuovi istituti che ad oggi non sembrano aver riscosso successo in futuro potrebbero rivelarsi "vincenti".

2. LA SPA UNIPERSONALE

2.1. *Nozione*

La riforma del diritto societario ha introdotto nel nostro ordinamento il tipo sociale della s.p.a. con socio unico.

In relazione alla costituzione di s.p.a. unipersonale, il legislatore impone che venga versato presso una banca l'intero ammontare dei conferimenti in denaro al fine di assicurare l'effettiva formazione del capitale sociale. Il medesimo obbligo grava sul socio unico anche in sede di aumento di capitale sociale e nell'ipotesi in cui, in un momento successivo, la pluralità dei soci venga meno i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni (art. 2342 c.c.).

Il mancato rispetto delle previsioni su accennate comporta la responsabilità illimitata del socio unico.

Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicata la circostanza che questa è formata da un unico socio, al fine di garantire adeguata conoscenza e certezza ai terzi che eventualmente entrano in rapporto con la società medesima. Inoltre è previsto uno specifico regime di pubblicità (art. 2362 c.c.) in base al quale gli amministratori – o l'unico socio - devono depositare al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Ma, com'è noto, la novità di maggiore interesse concerne il regime di responsabilità: con la s.r.l. unipersonale prima e con la s. p.a. unipersonale oggi si è consentito di esercitare un'impresa individuale senza incorrere nella responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte. Conseguentemente il legislatore ha previsto due eccezioni alla regola su esposta nel caso in cui si verifichi l'insolvenza della società.

L'art. 2325 c.c. prevede, infatti, che al verificarsi di una simile ipotesi il socio risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono state da lui integralmente detenute quando:

- i conferimenti non siano stati effettuati secondo la disciplina di cui all'art. 2342 c.c. cui prima abbiamo accennato
- fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362 c.c. di cui sopra.

Si deve osservare in proposito che la responsabilità illimitata del socio può essere fatta valere solamente in caso di insolvenza della società. Si tratta, allora, di una responsabilità sussidiaria del socio che convenuto in giudizio dal creditore della società insolvente potrà sollevare l'eccezione del beneficio di escussione del patrimonio sociale.

2.2. Osservazioni sui dati statistici

L'osservatorio della camera di commercio si sofferma sul panorama delle società unipersonali distinguendo tra s.p.a. unipersonali e s.r.l. unipersonali da un lato, e segnalando gli incrementi rilevati nel numero di società nel triennio compreso tra il 30 giugno 2002 e il 30 giugno 2005 dall'altro lato.

Per quanto riguarda il tipo sociale della s.r.l. con socio unico, introdotto nel nostro ordinamento come è a tutti noto con il d.l.gs. 3 marzo 1993, n. 88, l'incremento percentuale nel periodo di riferimento è stato notevole: i dati attestano che le s.r.l. unipersonali sono aumentate.

E' interessante notare che l'incremento di questo tipo sociale si è registrato anche dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario nonostante si sia creata la possibilità di costituire anche la s.p.a. unipersonale, confermando la preferenza accordata alla tipologia della s.r.l. che resta il modello societario più diffuso nel nostro paese.

In relazione al tipo sociale della s.p.a. unipersonale, introdotto invece dalla riforma del diritto societario, l'osservatorio della camera di commercio di Milano informa che con riferimento al 31 dicembre 2004 le s.p.a. di neo costituzione sono state 4.688; al 30 giugno 2005 le s.p.a. non cessate risultano essere 5.207. Pertanto, si registra un incremento di 519 s.p.a. con socio unico a conferma del successo della novità introdotta con la riforma del diritto societario.

3. I TITOLI DI DEBITO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

3.1. Nozione

Allo scopo di fornire alle piccole e medie imprese uno strumento di finanziamento ulteriore rispetto alle tradizionali forme di affidamento bancario, l'art. 2483 c.c., come novellato dalla riforma, introduce per le s.r.l. la possibilità di emettere titoli di debito, ove ciò sia previsto dall'atto costitutivo. In tal caso, nell'ambito di quest'ultimo dovrà essere attribuita la relativa competenza ai soci o agli amministratori e dovranno essere determinati gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

Al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi dei risparmiatori, la norma prevede che i titoli di debito possano essere sottoscritti soltanto da investitori professionali (soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali), ai quali è dunque implicitamente richiesta una valutazione del merito creditizio della società emittente. Inoltre, in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, colui che li trasferisce risponderà della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, ovvero soci della società medesima. In altre parole, il soggetto che acquista titoli di debito emessi da una s.r.l. potrà contare, sempre che non sia un socio della società o un investitore professionale, non soltanto sulla responsabilità del proprio dante causa, ma anche su quella solidale di tutti i precedenti danti causa, tra cui anche l'originario sottoscrittore investitore professionale.

La decisione di emissione dei titoli, che deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, è iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori. La modifica delle condizioni del prestito e delle modalità del rimborso deve essere prevista dalla decisione di emissione dei titoli e deve essere stabilita dalla maggioranza dei possessori di questi ultimi. Ad ogni modo, la norma fa salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

3.2. Osservazioni sui dati statistici

Rispetto alle aspettative che gli operatori avevano riposto nelle potenzialità di questo nuovo strumento finanziario, i risultati della ricerca in commento appaiono piuttosto deludenti. A luglio 2005, su un totale di 1.046.139 s.r.l. non cessate, soltanto 81.192, cioè il 7,76%, hanno introdotto la previsione statutaria che fa riferimento alla possibilità di emettere titoli di debito: si tratta, in particolare, di 215 società consortili a responsabilità limitata, 72.366 s.r.l. e 8.611 s.r.l. con socio unico. Nella lettura del dato non va dimenticato che si tratta appunto di una previsione statutaria di non certa applicazione pratica: in altre parole, il dato riguarda le s.r.l. che hanno inserito nel proprio atto costitutivo la clausola relativa ai titoli di debito e non quelle che effettivamente ne hanno deliberato l'emissione.

4. IL CONTROLLO CONTABILE

4.1. Nozione

Con riferimento all'aspetto specifico del controllo contabile, l'indagine viene articolata prendendo come parametro di riferimento i tipi sociali delle s.p.a. e delle s.r.l.

In proposito, prima di procedere con l'analisi dettagliata dei dati, corre l'obbligo di soffermarsi brevemente sulle disposizioni relative al controllo contabile introdotte dalla riforma del diritto societario.

Ai sensi dell'art. 2409-*bis*, il controllo contabile sulle s.p.a. è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La norma precisa altresì che nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio il controllo contabile deve essere necessariamente effettuato da una società di revisione iscritta nel summenzionato registro e assoggettata, limitatamente a questo incarico, sia alla disciplina dettata per l'attività di revisione di società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati sia alla vigilanza della Consob.

Da ultimo si precisa che lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale il quale, in questo caso, deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro tenuto presso il Ministero.

La disposizione recepisce le precise indicazioni della legge di delega in base alle quali il controllo sull'amministrazione delle s.p.a. deve restare distinto dal controllo contabile, affidato ad un revisore esterno (art. 4, comma 2, lett. a), n. 1).

L'incarico del controllo contabile, fatta eccezione per il caso in cui sia l'atto costitutivo a indicare i soggetti cui è demandato, viene conferito dall'assemblea sentito il collegio sindacale; l'assemblea, poi, deve determinare il corrispettivo spettante all'organo di revisione per tutta la durata dell'incarico e ciò, come notato da alcuni, presumibilmente a vantaggio dell'indipendenza dei revisori (art. 2409-*quater*). L'incarico di revisione ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il comma 4 dell'art. 2409-*quater*, poi, dispone che l'incarico di revisione può essere revocato solo per giusta causa sentito il parere del collegio sindacale.

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e di decadenza, il novellato art. 2409-*quinquies*, oltre a quelle dettate per i componenti del collegio sindacale, introduce quale causa di ineleggibilità, ovvero di conseguente decadenza, l'essere sindaco della società o delle società controllate ovvero delle società controllanti o di quelle sottoposte a comune controllo.

In proposito, v'è da dire che, come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 2409-*quinquies* nel caso in cui l'incarico sia affidato ad una società di revisione le cause di ineleggibilità e decadenza espressamente previste nei primi commi della disposizione in commento vanno riferite ai soci delle società stesse ed ai soggetti incaricati della revisione.

Quanto alle funzioni del revisore persona fisica o della società di revisione incaricati del controllo contabile, enumerate nell'art. 2409-*ter*, mutuando in larga misura le previsioni recate dall'art. 155 del TUF, la riforma del diritto societario prevede che queste si esplicitino:

- a) nella verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) nella verifica della rispondenza del bilancio di esercizio o del consolidato, ove redatto, alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e nella verifica se siano conformi alle norme che li disciplinano;
- c) nel giudizio, da esprimere con apposita relazione, sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Pertanto le funzioni enumerate nella norma in oggetto, sono distinte e rientrano in autonome fasi dell'attività di revisione, la fase c.d. "ispettivo-ricognitiva", la fase c.d. "valutativa". Nella prima fase possono ricomprendersi le attività indicate nella lettera a) che concernono la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità e la verifica della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

Nella seconda fase, invece, possono ricomprendersi le attività menzionate nella lettera b) che attengono alla verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio o del consolidato, ove redatto, alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti. L'attività prevista nella lettera c), invece, si risolve in un giudizio sul bilancio di esercizio e sul consolidato, ove redatto; come osservato da alcuni questa è la fase conclusiva dell'attività di controllo contabile svolta nel corso dell'anno.

Anche i poteri e i doveri dell'incaricato del controllo contabile sono indicati nell'art. 2409-ter.

Il comma 3 della menzionata disposizione, infatti, descrive, da un lato, i poteri del revisore nello svolgimento dell'incarico, e, dall'altro lato, impone al revisore o alla società incaricata del controllo contabile di documentare l'attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede sociale o in altro luogo stabilito dallo statuto.

Per quel che concerne i poteri dell'organo, il revisore o la società di revisione possono procedere ad ispezioni e chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo.

Passando all'analisi delle disposizioni relative al controllo contabile nelle s.r.l., la norma di riferimento è l'art. 2477.

Il primo comma della norma in esame precisa che l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale e di un revisore, determinandone poteri e competenze.

Orbene, si rimette all'autonomia statutaria la previsione di un organo di controllo che dunque è facoltativo. In questa prospettiva, quando la s.r.l. non supera i limiti per cui il controllo del collegio sindacale diventa obbligatorio – riportati nei commi seguenti della disposizione in esame – l'autonomia statutaria può prevedere il collegio sindacale, un revisore (persona fisica o società, in assenza di ulteriori specificazioni) od anche non prevederlo.

Il riferimento al collegio sindacale o al revisore induce, nel silenzio della legge, a ritenere applicabile le relative discipline dettate per l'uno o per l'altro nella sezione VI *bis* del capo V della riforma, vale a dire la disciplina prevista per le s.p.a.

Successivamente la disposizione precisa che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e quando per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal comma 1 dell'art. 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, non siano stati superati due dei predetti limiti.

La norma precisa in conclusione che nei casi in cui sia obbligatorio nominare il collegio sindacale troveranno applicazione le disposizioni in tema di società per azioni e che laddove l'atto costitutivo non disponga diversamente il controllo contabile viene esercitato dal collegio sindacale.

Il rinvio alle disposizioni dettate in tema di s.p.a. induce a ritenere che le funzioni, i poteri, i doveri dell'organo di controllo devono necessariamente essere quelli propri del collegio sindacale di s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, nell'ambito delle quali il collegio sindacale, in virtù di espressa previsione statutaria, esercita sia il controllo sull'amministrazione, sia il controllo contabile, e risulta composto da soggetti iscritti al registro dei revisori (art. 2409-*bis*, ultimo comma).

4.2. Osservazioni sui dati statistici

Passando all'esame dei dati estrapolati dalla ricerca della Camera di Commercio di Milano, si rileva che a fronte di un totale di 61.314 s.p.a non cessate, 36.314 società hanno dichiarato l'adozione di un sistema di controllo contabile, vale a dire il 59,23% del totale, in occasione di un adeguamento statutario alla riforma del diritto societario.

In particolare tra le 36.314 dichiarazioni di adozione del sistema di controllo contabile prevalgono quelle in cui si opta per il collegio sindacale.

Più specificamente, infatti:

- il 91,45% delle dichiarazioni si riferiva al collegio sindacale come organo di controllo contabile
- il 4,66% delle dichiarazioni si riferiva al revisore persona fisica
- il 3,89% delle dichiarazioni si riferiva alla società di revisione.

Il documento precisa che nel computo delle società interessate dalla ricerca erano state incluse anche le società con azioni quotate.

Dai dati riportati si evince chiaramente non tanto quali siano state le scelte effettuate dalle società dichiaranti (in quanto l'art. 2409 *bis* reca una previsione inderogabile e non consente scelte rimesse all'autonomia statutaria se non per quanto riguarda le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del consolidato) quanto quale sia il contesto caratterizzante la nostra economia.

Se infatti solamente il 3,89% delle dichiarazioni si riferisce alla società di revisione come organo di controllo contabile è evidente che solamente il 3,89% delle società dichiaranti fa ricorso al mercato del capitale di rischio (incluse le società con azioni quotate).

Conseguentemente le restanti società non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: tra queste solo il 4,66% ha affidato l'incarico di controllo contabile ad un revisore persona fisica, mentre il 91,45% ha optato per il collegio sindacale.

La ricerca, poi, consente di estrapolare un ulteriore dato.

In base all'ultimo comma del su citato art. 2409 *bis* c.c. lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. Ciò posto, si evince logicamente dalle statistiche in commento che il 91,45% delle s.p.a. dichiaranti da un lato non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dall'altro lato non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato dal momento che hanno adottato come organo di controllo contabile il tradizionale collegio sindacale. In questo caso, come è noto, l'organo di controllo deve essere composto da revisori iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne il tipo sociale della s.r.l. l'osservatorio della camera di commercio di Milano precisa solamente che a fronte di 1.046.130 s.r.l. non cessate nel 2005, 68.911 società hanno dichiarato l'adozione di un sistema di controllo contabile, vale a dire il 6,59% del totale.

Non vengono fornite ulteriori specificazioni circa la struttura della s.r.l. dalle quali si possa desumere se il controllo contabile sia effettuato da un revisore o dal collegio sindacale.

5. DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

5.1. *Nozione*

Il gruppo di società, fenomeno ampiamente diffuso nella pratica, è comunemente inteso come un insieme di imprese formalmente autonome e distinte l'una dall'altra, anche se assoggettate alla direzione unitaria di un'unica società (holding o capogruppo). Quest'ultima esercita sulle altre società del gruppo una funzione di controllo, diretto o indiretto, e di indirizzo, al fine di volgere la loro attività al perseguimento di un unico fine, il c.d. interesse di gruppo.

Nel nostro ordinamento la mancanza di una disciplina organica del gruppo ha dato luogo ad una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, anche se non sempre in modo organico, alla soluzione di alcune delle più comuni problematiche in materia di gruppi: si pensi alla legislazione del settore bancario o alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Pur non facendo espressamente riferimento ai gruppi, la riforma del diritto societario ha dato rilievo alla nozione di "attività di direzione e coordinamento di società", alla quale è sottesa la definizione di controllo enunciata nell'art. 2359 c.c.: l'art. 2497-*sexies* (*Presunzioni*) dispone infatti che, salvo prova contraria, l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c. L'art. 2497-*septies* (*Coordinamento*

di società) specifica, inoltre, che la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento non si applica solo alle società o enti legati dai rapporti di controllo, ma anche alle società o enti che esercitano tale attività sulla base di un contratto fra le stesse società, o di clausole dei loro statuti.

L'attività di direzione e coordinamento riguarda, dunque, qualsiasi modalità di esercizio di un potere di indirizzo gestorio su altra società e, conseguentemente, rappresenta l'essenza del fenomeno di gruppo.

Al fine di consentire ai terzi, che si rapportano a qualsiasi titolo con la società, di conoscere l'eventuale soggezione della stessa all'altrui potere di direzione e coordinamento, l'art. 2497-*bis* impone l'obbligo di attuare una speciale forma di pubblicità di detta situazione. In particolare, la società deve indicare negli atti e nella corrispondenza la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta; inoltre, gli amministratori della società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento devono provvedere a fornire tale indicazione mediante iscrizione in un'apposita sezione del registro delle imprese (nella quale sono indicati le società e gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggetti). L'obbligo insorge in capo alla società nel momento in cui si determina la fattispecie della soggezione e permane per tutto il tempo in cui tale situazione si protrae. Gli amministratori che omettono di adempiere agli obblighi pubblicitari descritti rispondono dei danni sofferti dai soci e dai terzi a causa della mancata conoscenza di tali fatti; allo stesso modo, sono responsabili gli amministratori che abbiano mantenuto le suddette indicazioni e iscrizioni nonostante il venir meno della situazione di soggezione della società.

Accanto alle forme di pubblicità sopra descritte, l'art. 2497-*bis* impone alla società l'obbligo di esporre, in un'apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Allo stesso modo la norma impone agli amministratori di indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Tali informazioni consentono ai soci, ai creditori sociali ed eventualmente all'autorità giudiziaria di venire a conoscenza delle decisioni adottate dalla società e di valutarne le conseguenze.

5.2. Osservazioni sui dati statistici

L'individuazione della nozione codicistica di "direzione e coordinamento di società" è indispensabile ai fini di una corretta lettura del dato statistico emergente dall'indagine in commento. In particolare, dalla prima rilevazione, effettuata alla data del 20 maggio 2005, emerge che 7.245 società per azioni hanno dato comunicazione di essere sottoposte a direzione e coordinamento. In occasione della seconda rilevazione, effettuata in data 20 luglio 2005, il numero di tali società è aumentato a 7.658. Nell'ambito dell'indagine esposta, i dati rilevati sono stati rapportati al totale delle s.p.a. non cessate alla data del 30 giugno 2005, pari a 61.314: da tale rapporto emerge che l'incidenza percentuale delle s.p.a. sottoposte a direzione e

coordinamento, pari all'11,82% alla data del 20 maggio 2005, è aumentata dello 0,67% al 20 luglio 2005, data in cui essa è pari al 12,49%.

Appare piuttosto significativo, inoltre, il dato relativo alla tipologia delle s.p.a che hanno effettuato la suddetta comunicazione. In particolare, la prima rilevazione evidenzia che, delle 7.245 società soggette a direzione e coordinamento, 2.626 (cioè il 36,25%) sono società per azioni con socio unico. Se si raffronta quest'ultimo dato con quello relativo al totale delle s.p.a. con socio unico non cessate alla data del 30 giugno 2005, pari a 5.207, si può concludere che più del 50% delle s.p.a. unipersonali non cessate fanno parte di gruppi societari. La seconda rilevazione evidenzia un aumento del numero delle s.p.a. con socio unico che appartengono a realtà di gruppo: alla data del 20 luglio 2005, infatti, delle 7.658 s.p.a. che hanno effettuato la comunicazione, 2.846 (pari al 37,16%) sono unipersonali.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la situazione è simile. Anche in tal caso sono state compiute due estrazioni: la prima ha evidenziato che alla data del 20 maggio 2005 la comunicazione di assoggettamento ad altrui direzione e coordinamento era stata effettuata da 16.388 s.r.l., che sono diventate 17.438 alla data del 20 luglio 2005. Dal raffronto di tali dati con il totale delle s.r.l. non cessate al 30 giugno 2005, pari a 1.046.139, emerge che l'incidenza percentuale delle s.r.l. sottoposte a direzione e coordinamento, pari all'1,57% alla data del 20 maggio 2005, è aumentata dello 0,1% al 20 luglio 2005, data in cui essa è pari all'1,67%.

Per quanto riguarda la tipologia delle s.r.l. che hanno effettuato la comunicazione, la prima rilevazione evidenzia che, alla data del 20 maggio 2005, delle 16.388 società sottoposte a direzione e coordinamento 5.946 (cioè il 36,28%) sono unipersonali. Anche in tal caso, la seconda rilevazione mostra un aumento delle s.r.l. unipersonali appartenenti a gruppi societari: infatti, delle 17.438 società che hanno effettuato la comunicazione, 6.433 (cioè il 36,89%) sono unipersonali.

Dalle rilevazioni effettuate emergono i seguenti dati complessivi: il numero delle società che hanno dato comunicazione di essere sottoposte a direzione e coordinamento, pari a 23.663 alla data del 20 maggio 2005, aumenta a 25.096 alla data del 20 luglio 2005. I dati osservati sono senz'altro significativi, anche se occorre tenere conto di possibili scostamenti rispetto a quelli reali; detti scostamenti, come si è detto, dipendono in larga parte dai tempi "fisiologici" di adattamento del sistema ad una riforma di diritto sostanziale, quale quella societaria.

6. PATRIMONI DESTINATI

6.1. *Nozione*

Come si esprime anche l'osservatorio della camera di commercio una delle principali novità introdotte dalla riforma del diritto societario è rappresentata dalla figura dei patrimoni destinati di cui all'art. 2447 *bis* c.c.

Come a tutti noto, la sezione XI del capo V del libro V del codice civile contiene la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In particolare l'art. 2447 *bis* individua sia la fattispecie dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, sia quella relativa al finanziamento di uno specifico affare.

Per quanto concerne i primi la norma precisa che le società possono costituirli per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto e per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

Per quanto concerne i secondi, la stessa norma precisa che si conviene contrattualmente che al rimborso totale o parziale del finanziamento sono destinati i proventi dell'affare o parte di essi.

Tra le due forme intercorre una fondamentale differenza in quanto nel primo caso oggetto della gestione separata sono beni e rapporti giuridici ed eventuali apporti di terzi secondo quanto stabilisce l'art. 2447 *ter* c.c., mentre, nel secondo caso, la gestione separata ha per oggetto solamente i proventi dello specifico affare.

Per quanto concerne il patrimonio destinato, l'art. 2447 *ter* c.c. ne dispone la costituzione con un'apposita deliberazione adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La deliberazione deve indicare specificatamente l'affare al quale è destinato il patrimonio, i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio, il piano economico – finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte a terzi, gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare, la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare quando la società non sia già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società ed emetta titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali, le regole di rendicontazione dello specifico affare.

La deliberazione viene depositata e iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c. e produce effetti se nel termine di sessanta giorni i creditori sociali anteriori all'iscrizione nel registro non facciano opposizione. Il tribunale, però, può disporre che la deliberazione sia eseguita, previa prestazione di un'adeguata garanzia da parte della società, nonostante l'opposizione dei creditori. Decorso tale termine si producono i peculiari effetti della deliberazione in esame: si verifica, cioè, la c.d. separazione dei patrimoni in modo che i creditori sociali non possono far valere alcun diritto nei confronti del patrimonio destinato allo specifico affare né sui frutti o proventi da esso derivanti. Inoltre, qualora non sia stato diversamente previsto nella deliberazione costitutiva del patrimonio, per le obbligazioni assunte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Permane, tuttavia, la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Affinché la separazione patrimoniale sia effettiva, l'art. 2447 *quinquies* specifica che gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio.

La legge precisa, inoltre, che per ciascun patrimonio destinato l'organo amministrativo è obbligato a tenere separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 c.c e ss. e redigere un separato

rendiconto ai sensi degli artt. 2423 c.c. e ss. che venga allegato al bilancio della società. Nella nota integrativa di questo ultimo, inoltre, gli amministratori sono tenuti ad illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità. Se la deliberazione costitutiva abbia previsto la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni assunte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

L'art. 2447 *novies* c.c. dispone l'obbligo di redazione di un rendiconto finale quando l'affare cui è stato destinato il patrimonio separato si realizza o è divenuto impossibile. Tale rendiconto, redatto dall'organo di gestione, accompagnato da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato alla revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Qualora non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni assunte per lo svolgimento dell'affare, i creditori possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato tramite lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito del rendiconto finale. In questo caso trovano applicazione le disposizioni dettate in materia di liquidazione. Viene, infine, specificato che la deliberazione costitutiva del patrimonio può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi e in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni recate sempre dall'art. 2447 *novies* c.c.

Relativamente al finanziamento destinato ad uno specifico affare, l'art. 2447 *decies* c.c. specifica che il relativo contratto possa prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare medesimo. Il contratto, pertanto, deve specificare i contenuti dell'operazione, le modalità ed i tempi di realizzazione, i costi previsti ed i ricavi attesi, il piano finanziario dell'operazione stessa indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società, i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione, le garanzie offerte dalla società in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e quelle che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento, i controlli che il finanziatore o un soggetto da lui delegato può effettuare sull'esecuzione dell'operazione, la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli, il tempo massimo di rimborso.

Il patrimonio separato è formato, come specifica la norma su menzionata, dai proventi dell'operazione a condizione che:

- copia del contratto venga depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese
- la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Pertanto, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali che potranno esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione; delle obbligazioni assunte nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato salvo il caso in cui la garanzia prestata dalla società sia parziale. Il comma 6 dell'art. 2447 *decies* c.c. precisa, però,

che in caso di fallimento della società il finanziatore ha diritto di insinuarsi al passivo per l'ammontare delle somme non riscosse.

6.2. Osservazioni sui dati statistici

Fatte queste premesse, l'osservatorio ci informa che al mese di luglio 2005 tre s.p.a., situate nel centro – Italia - hanno costituito un patrimonio destinato e altre tre s.p.a., localizzate invece nel nord – Italia, sono ricorse al finanziamento destinato.

I dati confermano che le società hanno scarsamente utilizzato lo strumento del patrimonio e del finanziamento destinato creato dal legislatore al fine di dotare il nostro ordinamento di una significativa alternativa alle s.p.a. e s.r.l. unipersonali.

Probabilmente lo sfavore è dovuto alla disinformazione ovvero alla mancanza di conoscenza del nuovo istituto in quanto, da un lato, rispetto alla costituzione e alla organizzazione di un nuovo organismo societario, i costi per la creazione di un patrimonio destinato dovrebbero essere nettamente inferiori, dall'altro lato si consente alle imprese di ampliare le modalità di finanziamento tramite la separazione dei proventi di un determinato affare.

7. IL SISTEMA DUALISTICO DI *GOVERNANCE*

7.1. *Nozione*

Il sistema dualistico, di derivazione tedesca, è uno dei due modelli di *governance* proposti dalla riforma societaria in alternativa a quello tradizionale (o latino), che resta comunque applicabile in via automatica ove lo statuto non contenga l'opzione per l'adozione di altro sistema.

Le norme che disciplinano il funzionamento del sistema dualistico sono contenute negli artt. da 2409-*octies* a 2409-*quinquiesdecies* c.c. Per la sua adozione lo statuto deve prevedere espressamente che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza.

L'amministrazione è affidata al consiglio di gestione i cui componenti (non meno di due) sono nominati dal consiglio di sorveglianza, del quale tuttavia non possono essere membri. Lo statuto deve prevedere i limiti entro i quali il consiglio di sorveglianza può stabilire il numero dei membri del consiglio di gestione. I componenti di quest'organo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'organo di controllo è denominato consiglio di sorveglianza e viene nominato dall'assemblea. Il numero dei componenti non può essere inferiore a tre (più due supplenti). Almeno un componente (più un supplente) deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. A tale organo sono attribuite le stesse funzioni previste per il collegio sindacale, salva la rilevante differenza che esso, come già detto, nomina l'organo di

amministrazione (consiglio di gestione) e approva il bilancio di esercizio (nonché, ove redatto, il bilancio consolidato). Altra previsione fondamentale è la possibilità, attribuita al consiglio di sorveglianza, di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione, nonché di presentare la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. Infine, il consiglio di gestione riferisce almeno una volta all'anno, per iscritto, all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno nominato dall'assemblea, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il revisore esterno deve essere una società di revisione che, limitatamente a tali incarichi, deve essere sottoposta alle regole e alla sorveglianza della Consob.

Da quanto brevemente esposto, emergono almeno due caratteristiche essenziali del sistema dualistico:

- le funzioni dell'organo di controllo sono rese più incisive dal fatto che esso abbia il potere di nominare e revocare i componenti dell'organo di amministrazione, di esercitare l'azione di responsabilità nei loro confronti e di avvalersi della facoltà di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.;
- l'assemblea può distaccarsi totalmente dall'esercizio del potere gestorio, stante la suddetta previsione in virtù della quale l'approvazione del bilancio spetta al consiglio di sorveglianza.

In merito a quest'ultimo punto, tuttavia, si precisa che lo statuto può prevedere, in caso di mancata approvazione del bilancio o se lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, che la competenza per l'approvazione del bilancio sia comunque attribuita all'assemblea. Ciò significa che gli azionisti potranno scegliere se rinunciare o meno all'esercizio di un atto fondamentale di gestione, qual è appunto l'approvazione del bilancio.

7.2. Osservazioni sui dati statistici

Dalla ricerca in commento emerge che alla data del 27 aprile 2005 sessantacinque società avevano adottato il sistema dualistico di *governance*. La seconda rilevazione, effettuata in data 29 luglio 2005, evidenzia un incremento di tale dato, in quanto il numero delle predette società passa a novantacinque. Una prima osservazione riguarda proprio i macro-dati appena evidenziati: se è vero, infatti, che si tratta di valori modesti in assoluto e che la stragrande maggioranza delle società continua a preferire il modello tradizionale, è altrettanto vero che tali valori assumono particolare rilevanza se rapportati alle aspettative degli operatori alla vigilia dell'entrata in vigore della riforma.

Di indubbio interesse appare inoltre la verifica, effettuata su cinquanta delle sessantacinque società "censite" nel corso della prima rilevazione, tesa ad approfondire alcuni aspetti inerenti alla tipicità delle società che hanno scelto il sistema dualistico quale modello di *governance*. Detta verifica, basata sui dati risultanti dagli statuti, dai bilanci, dalle note integrative, nonché dai verbali assembleari e consiliari delle predette società, ha consentito di evidenziare alcune peculiarità del sistema dualistico. Così, con riferimento all'impatto di tale sistema nelle diverse aree del territorio nazionale, si rileva che delle cinquanta società monitorate ben

trentasette (cioè il 74%) sono ubicate al nord, otto (il 16%) al centro e soltanto cinque (il 10%) al sud. Anche i dati relativi all'oggetto sociale si prestano ad alcune osservazioni: undici delle società campione svolgono attività manifatturiera, otto operano nel campo dei servizi pubblici, sociali e personali, sei si occupano di trasporti e sei offrono servizi finanziari, mentre le restanti imprese sono variamente distribuite nell'ambito di altri settori di attività: costruzioni (4), attività immobiliare (3), produzione e distribuzione di energia acqua e gas (3), commercio (3), sanità e assistenza sociale (2), amministrazione pubblica (1), alberghi e ristoranti (1), pesca a agricoltura e servizi connessi (1). A ciò si aggiunge il dato relativo al fatturato che, nonostante sia stato stimato su un campione di sole trenta delle sessantacinque imprese interessate, appare comunque rilevante: il valore medio relativo all'anno 2003, infatti, è pari a 20.817.586 euro, mentre la mediana è pari a 8.066.905 euro. Il che significa che la maggior parte delle società che hanno adottato il sistema dualistico è caratterizzata da un andamento economico modesto.

Ancora, su un campione di trentuno società si è stimato il dato relativo alla proprietà del primo azionista, che è pari in media al 50% (mentre il valore mediano è pari al 53,48%).

Quanto alle caratteristiche degli organi di gestione e di controllo relativi al sistema dualistico di *governance*, su un campione di diciannove società si è rilevato che il consiglio di gestione è composto in media da quattro soggetti (la mediana è pari a due), mentre, con riferimento a ventotto società, il consiglio di sorveglianza risulta composto in media da cinque soggetti (la mediana è pari a tre).

Nonostante la limitatezza del campione osservato, dovuta per lo più alla mancanza della documentazione necessaria al fine di reperire le informazioni richieste, i dati riportati consentono di delineare un quadro piuttosto completo delle società che hanno fatto ricorso all'opzione alternativa del sistema dualistico, quanto meno nella fase iniziale della sua prima sperimentazione.

8. IL SISTEMA MONISTICO DI *GOVERNANCE*

8.1. *Nozione*

Nel sistema monistico, ispirato al modello anglo-sassone, lo statuto deve specificamente prevedere che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

Le norme che disciplinano il funzionamento del sistema monistico sono contenute negli artt. da 2409-*sexiesdecies* a 2409-*noviesdecies*. L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea e deve essere obbligatoriamente un consiglio di amministrazione. Almeno un terzo dei suoi componenti deve avere i requisiti di indipendenza fissati per i sindaci dall'art. 2399 c.c., nonché di quelli ulteriori eventualmente previsti dallo statuto.

L'organo di controllo, denominato comitato per il controllo sulla gestione, è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce anche il numero dei componenti, e i suoi membri sono componenti del

consiglio di amministrazione. Nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il loro numero non può essere inferiore a tre. Essi, oltre al possesso dei requisiti di indipendenza fissati per i sindaci, non devono essere amministratori esecutivi, cioè svolgere, anche se solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di sue controllanti o controllate; inoltre, almeno uno di loro deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Quanto alle funzioni del comitato, esse ricalcano quelle già previste per il collegio sindacale, le cui disposizioni si applicano per espresso richiamo del legislatore.

Il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno nominato dall'assemblea, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il revisore esterno deve essere una società di revisione che, limitatamente a tali incarichi, deve essere sottoposta alle regole e alla sorveglianza della Consob.

Il sistema monistico presenta numerose analogie con quello tradizionale, almeno per quanto riguarda le funzioni assegnate all'organo di gestione e a quello di controllo. Qualche perplessità desta la circostanza che i componenti dell'organo di controllo, che sono in pratica amministratori senza deleghe, sono nominati proprio dagli amministratori competenti per la gestione dell'impresa.

8.2. Osservazioni sui dati statistici

Anche in relazione al sistema monistico sono state effettuate due rilevazioni. In particolare, dalla ricerca in commento emerge che alla data del 27 aprile 2005 centocinquantatre società avevano adottato il sistema dualistico di *governance*. La seconda rilevazione, effettuata in data 29 luglio 2005, evidenzia un incremento notevole di tale dato, in quanto il numero delle predette società passa a duecentocinquantesette.

Quanto alle caratteristiche relative a tali società, l'indagine è stata svolta su un campione costituito dalle novantasei imprese che hanno fornito la documentazione necessaria.

Con riferimento alla suddivisione geografica delle imprese che hanno adottato il sistema monistico, si osserva che settantasei di esse (pari al 79%) sono allocate al nord, tredici (pari al 13,54%) al centro e sette (pari al 7,29%) al sud. Peraltro, la Camera di Commercio di Milano segnala che il dato sarebbe stato ancora più significativo ove tra le imprese allocate al nord si fosse tenuto conto anche di trentacinque società altoatesine che, avendo fornito la documentazione necessaria in lingua tedesca, non sono rientrate nel campione. Il dato totale conferma che la maggior parte delle imprese che hanno adottato modelli alternativi di *governance* (monistico e dualistico) è ubicata al nord: per la precisione, si tratta del 77% delle società osservate.

Per quanto concerne l'attività economica svolta dalle imprese campione, la ricerca evidenzia, in conformità con quanto osservato in relazione al sistema dualistico, che trentacinque di esse operano nel settore manifatturiero; più problematica appare l'interpretazione del dato relativo alle diciannove società che svolgono attività di agricoltura, caccia e silvicoltura. Ancora, quattordici imprese operano nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, otto in quello finanziario e sette in quello immobiliare, mentre le altre

sono variamente distribuite in altri settori di attività: servizi pubblici e sociali (6), produzione e distribuzione di energia acqua e gas (4), trasporti (2), alberghi e ristoranti (1).

Il valore medio del fatturato, stimato su un campione di ottantanove imprese, è pari a 16.369.166 euro (la mediana è pari a 8.141.345 euro); anche in tal caso, pur trattandosi di dati riferiti al 2003, appare lecito desumere che le società che hanno adottato il modello monistico sono caratterizzate da un andamento economico modesto.

Ancora, su un campione di cinquantaquattro società si è stimato il dato relativo alla proprietà del primo azionista, che è pari in media al 66,55% (mentre il valore mediano è pari al 73%).

Quanto alle caratteristiche degli organi di gestione e di controllo relativi al sistema monistico di *governance*, su un campione di quaranta società si è rilevato che il consiglio di amministrazione è composto in media da sei soggetti (la mediana è pari a cinque), mentre, con riferimento a ventotto società, il comitato per il controllo sulla gestione risulta composto in media da due soggetti (anche la mediana è pari a due).

Volendo trarre alcune conclusioni generali in merito ai dati relativi ai sistemi alternativi di *governance*, può senz'altro osservarsi che il modello tradizionale, con la sua tripartizione assemblea - consiglio di amministrazione - collegio sindacale, ha conservato la propria centralità, confermando nella prassi una certa solidità di fronte alla comparsa di opzioni alternative, almeno in questa prima fase di attuazione della riforma. La sostanziale tenuta del sistema tradizionale, sicuramente favorita dal ritardo fisiologico con il quale il sistema tende ad adattarsi alle riforme di tipo sostanziale, è da attribuirsi altresì ad una serie di fattori, quali la familiarità acquisita dagli operatori con la relativa disciplina, nonché la conoscenza già acquisita sotto il profilo giurisprudenziale. D'altro canto, le prime esperienze applicative hanno confermato che il sistema dualistico è maggiormente funzionale alle esigenze delle società pubbliche e di quelle familiari, mentre il modello monistico è particolarmente appetibile per le società appartenenti a gruppi stranieri.

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it